

Delibera n° 1684

Estratto del processo verbale della seduta del
13 novembre 2020

oggetto:

LR 15/2020, ART 2, COMMA 21 E SEGUENTI (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26). CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO BALNEARE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n.15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto in particolare l'articolo 2, comma 21 della legge regionale 15/2020, ai sensi del quale, considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale e in particolare per il settore turistico-balneare, l'Amministrazione regionale, per l'annualità 2020, è autorizzata, a concedere ai concessionari degli stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro;

Visto che l'articolo 2, comma 23, prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi di cui al comma 21, nonché le modalità di rendicontazione della spesa, stabilendo che sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

Considerato che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 2, comma 21 della legge regionale 15/2020 al fine di garantire adeguato ristoro all'attività dei concessionari di stabilimenti balneari che hanno di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di limitazione degli spostamenti finalizzati a contenere il diffondersi dell'epidemia COVID-19;

Dato atto che i contributi de quo sono concessi ed erogati ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 22 della legge regionale 15/2020, i contributi sono concessi in applicazione della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020;

Considerato che per le finalità sopra indicate l'articolo 2, comma 24 della legge regionale 15/2020 destina la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;

Ritenuto, pertanto, di approvare, nel testo in allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri, le modalità e i limiti della concessione e le modalità di rendicontazione della spesa dei contributi di cui all'art. 2, comma 21 e ss. della legge regionale 15/2020;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. sono approvati, nel testo allegato parte integrante della presente deliberazione, i criteri, le modalità, i limiti della concessione e le modalità di rendicontazione della spesa dei contributi di cui all'articolo 2, comma 21 della legge regionale 3/2020, con particolare riferimento al ristoro a favore dei soggetti concessionari degli stabilimenti balneari;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE